



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.120 in data 29/11/2024

Rev.02 del 28.11.2024

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITAZIONI	1
Art.2 – DEFINIZIONI	2
TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE	3
<i>CAPO 1 – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</i>	3
Art. 3 – CRITERI GENERALI	3
Art. 4 – LIMITI DI ORARI E VALORI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA	3
4.1. CANTIERI ESTERNI	3
4.2. CANTIERI INTERNI	4
Art. 5– CASI PARTICOLARI	5
Art. 6 – AUTORIZZAZIONI – ISTANZA SINGOLA	5
Art. 7 – COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI – ISTANZA A CARATTERE GENERALE	6
<i>CAPO 2 – ATTIVITA’ AGRICOLE</i>	6
ART. 8 – GENERALITÀ	6
<i>CAPO 3 – MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO</i>	7
ART. 9 – GENERALITA’	7
ART. 10 – CRITERI E LIMITI	8
ART. 11 – COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	8
ART. 12 – COMUNICAZIONE – MANIFESTAZIONE	8
ART. 13 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA – MANIFESTAZIONE	9
ART. 14 – CASI PARTICOLARI	9
<i>CAPO 4 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO</i>	10
ART. 15 – GENERALITA’	10
Art. 16 – CRITERI E LIMITI	10
TITOLO III - GRANDI OPERE	14
ART. 17 – DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE	14
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	14
ART. 18 – MISURE E CONTROLLI	14
ART. 19– SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	15
ART. 20 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE	16
ART. 21 – VALORE ALLEGATI E PROCEDURE PER LA LORO MODIFICA	16
ART. 22 – NORMA DI RINVIO	17
ART. 23 – SPESE ISTRUTTORIE	17
ART. 24 – ESTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE NORME PREVIGENTI	17
ART. 25 – ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI	17

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E LIMITAZIONI

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della D.G.R. n. 1197 del 21/09/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15", le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità.

2. Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, rumori, abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, o derivanti da strepiti di animali. Per le suddette fattispecie si applica il primo comma dell'art. 659 del C.P.

3. Non sono soggette ad autorizzazione le attività temporanee che rispettano i limiti di rumore ambientale fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 (limiti assoluti di immissione, limiti di emissione e limiti differenziali) e dalla vigente classificazione acustica comunale.

4. I limiti massimi, acustici e temporali, definiti dal presente Regolamento non rappresentano, per chi svolge attività temporanee, un diritto permanentemente acquisito o costituito al raggiungimento dei limiti suddetti. **L'Amministrazione Comunale, infatti, a tutela della sicurezza e della salute pubblica, del riposo e delle attività delle persone, nonché per motivi di pubblica utilità, potrà limitare in ogni momento, mediante atti motivati emanati da Dirigente con delega alla Tutela dell'Ambiente, lo svolgimento di attività temporanee rumorose e/o l'uso di specifiche sorgenti sonore, anche se esercitate nel rispetto dei limiti acustici e temporali stabiliti nel presente atto.**

5. Le limitazioni, in relazione alle situazioni da tutelare, potranno riguardare indifferentemente la tipologia di attività, la durata, gli orari, il numero massimo di giorni consentiti e i limiti acustici, prevedendo, ove ritenuto necessario, l'adozione obbligatoria di specifici interventi di mitigazione e/o di meccanismi di autocontrollo.

6. Nella redazione dei provvedimenti di autorizzazione in deroga o di limitazione di cui ai precedenti commi 4 e 5, il Comune dovrà prioritariamente tenere in considerazione il contesto urbano e sociale esistente, per garantire una sufficiente **tutela della salute, della sicurezza, del riposo e delle attività dei residenti**; in subordine dovrà valutare la particolare rilevanza pubblica, o l'indispensabilità dell'attività/manifestazione da svolgere, individuando, ove tale valutazione sia positiva per almeno uno dei parametri sopra indicati, le **condizioni** organizzative, strutturali e gestionali entro le quali sia comunque possibile autorizzare l'effettuazione dell'attività in deroga ai limiti acustici di legge, anche in termini ridotti rispetto ai limiti massimi consentiti dal presente atto. Nelle situazioni limite, potranno verificarsi i seguenti casi:

- per salvaguardare lo svolgimento di una manifestazione/attività temporanea ritenuta rilevante e/o indispensabile e al contempo tutelare il contesto al contorno, potrà essere prescritto il rispetto dei limiti d'immissione assoluti (diurni e/o notturni) vigenti per la classe acustica ove sono ubicati i recettori potenzialmente disturbati dallo svolgimento dell'attività/manifestazione, derogando dai soli limiti differenziali (diurni e/o notturni);
- ove l'attività/manifestazione temporanea non sia ritenuta rilevante e/o imprescindibile,

potrà essere prescritto il rispetto dei limiti d'immissione (assoluti e differenziali, diurni e/o notturni) vigenti per la classe acustica ove sono ubicati i recettori potenzialmente disturbati dallo svolgimento dell'attività/manifestazione.

7. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ordinare l'inibitoria parziale o totale dell'attività/manifestazione in caso di accertate violazioni ripetute più di due volte a qualsiasi norma del presente regolamento.

Art.2 - DEFINIZIONI

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. La Zonizzazione Acustica Comunale (Z.A.C.) è lo strumento che suddivide in zone omogenee il territorio Comunale ed attribuisce a ciascuna di esse specifici valori limite. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le definizioni indicate dalla L. n. 447/1995 all'art.2.

2. Ai fini di una migliore individuazione delle diverse casistiche valgono le seguenti definizioni:

- a. **attività temporanea**: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
- b. **attività agricola**: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
- c. **cantiere temporaneo o mobile**: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
- d. **cantiere interno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- e. **cantiere esterno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- f. **manifestazione temporanea**: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
- g. **manifestazione temporanea in sito dedicato**: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune (**tabella A**) ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
- h. **manifestazione temporanea in sito occasionale**: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune (**tabella B**) ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno.
- i. **ricettore**: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- j. **ricettore sensibile**: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- k. **sito**: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- l. **vincolo**: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

CAPO 1 – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 3 – CRITERI GENERALI

1. L'attività dei cantieri temporanei o mobili può essere svolta tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Per le attività svolte nei cantieri interni è fatta salva la facoltà di lavorare in fasce orarie più restrittive eventualmente stabilite dal regolamento condominiale.
2. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; all'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
3. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della Legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
4. È facoltà del Comune sospendere i lavori qualora non vengano rispettati gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e/o le eventuali prescrizioni impartite a seguito della presentazione delle comunicazioni o delle richieste di autorizzazione di cui agli art. 7 e 8.

Art. 4 – LIMITI DI ORARI E VALORI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA

4.1. CANTIERI ESTERNI

1. Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, ecc., è consentita:
 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
 - sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
 - festivi, nessuna fascia oraria.
2. Durante gli orari in cui è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti, non deve mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura TM ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori diversi dall'edificio in cui è attivo il cantiere.
3. Al fine di contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti abitativi posti all'interno dello stesso edificio, occorre che:
 - il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - il Committente, anche avvalendosi del Direttore dei Lavori e di altre figure coinvolte nell'organizzazione del cantiere, informi tutti gli operatori del cantiere e tutte le Ditte ed

Imprese esecutrici che si alterneranno nell'esecuzione dell'opera, sui contenuti del presente regolamento e dell'eventuale autorizzazione in deroga rilasciata, sul rispetto dei limiti di rumorosità e di orario e sugli accorgimenti di natura tecnica o gestionale da mettere in atto al fine di minimizzare l'impatto acustico.

- prima dell'inizio lavori sia data **preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate** dalla rumorosità del cantiere, indicando: data di inizio e di fine presunta dell'intero cantiere;
- che copia dell'eventuale comunicazione o autorizzazione, nei casi previsti dal presente regolamento, sia conservata in cantiere ed esibita a richiesta degli organi di controllo;

4. Durante gli orari di attività del cantiere in cui non è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti, non deve mai essere superato il valore limite assoluto di immissione individuato dalla classificazione acustica, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori.

5. Nell'orario di attività dei cantieri sono sempre derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

6. Ai cantieri esterni i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. **Per gli edifici scolastici** tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

4.2. CANTIERI INTERNI

1. Le lavorazioni disturbanti, quali attività di ristrutturazione o manutenzione, sono consentite:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
- sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
- festivi, nessuna fascia oraria.

2. Durante gli orari in cui è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti, non deve mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70$ dB(A), con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ai ricettori diversi dall'edificio in cui è attivo il cantiere.

3. Al fine di contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti abitativi posti all'interno dello stesso edificio, occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature e macchine operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- il Committente, anche avvalendosi del Direttore dei Lavori e di altre figure coinvolte nell'organizzazione del cantiere, informi tutti gli operatori del cantiere e tutte le Ditte ed Imprese esecutrici che si alterneranno nell'esecuzione dell'opera, sui contenuti del presente regolamento e dell'eventuale autorizzazione in deroga rilasciata, sul rispetto dei limiti di rumorosità e di orario e sugli accorgimenti di natura tecnica o gestionale da mettere in atto al fine di minimizzare l'impatto acustico.
- prima dell'inizio lavori sia data **preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate** dalla rumorosità del cantiere, indicando: data di inizio e di fine presunta dell'intero cantiere;

4. Durante gli orari di attività del cantiere in cui **non è consentita** l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti, non deve mai essere superato il valore limite assoluto di immissione individuato dalla classificazione acustica, con tempo di misura TM ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori.

5. Nell'orario di attività del cantiere sono sempre derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 5- CASI PARTICOLARI

1. Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente Direttiva, nei casi documentabili di:

- necessità di **ripristino urgente** dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.)
- **situazione di pericolo** per l'incolumità della popolazione, ivi comprese quelle determinate da eventi che interessano il verde pubblico.
- i cantieri di qualsiasi natura della durata massima di tre giorni, purché svolti a distanza superiore a 200 metri da ricettori sensibili e l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti abbia inizio dopo le ore 7:30 e si esaurisca entro le ore 19:00;
- i cantieri di qualsiasi natura che distano almeno 200 metri dagli edifici circostanti in cui siano presenti ambienti abitativi occupati, diversi da quelli in proprietà od uso del committente dei lavori, purché l'utilizzo di macchinari rumorosi e/o lo svolgimento di lavorazioni disturbanti abbia inizio dopo le ore 7:00 e si esaurisca entro le ore 20:00.

Art. 6 - AUTORIZZAZIONI - ISTANZA SINGOLA

1. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, superino i limiti di rumore e/o di orari di cui al precedente articolo 4, possono richiedere **specifico deroga** al Comune, da presentarsi almeno **30 giorni prima dell'inizio delle attività**, con le modalità previste nel **Mod. 2**, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un Tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito il parere di Arpa, **entro il termine massimo di 30 giorni** dalla presentazione dell'istanza regolare e completa, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale. Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico. Il Comune potrà prescrivere ulteriori modalità di comunicazione al vicinato delle informazioni di cui sopra.

2. Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione. Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un **piano di monitoraggio acustico** dell'attività di cantiere.

3. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

4. I cantieri esterni localizzati a distanza superiore a 200 metri da recettori sensibili, purché rispettino i vincoli prescritti all'art. 4, non sono soggetti a comunicazione.

Art. 7 – COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI – ISTANZA A CARATTERE GENERALE

1. In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere **non superiore a 7 giorni lavorativi**, le imprese possono presentare, con le modalità di cui al **Mod. 3**, all'Amministrazione Comunale, e ad Arpae, per conoscenza, **almeno 45 giorni** prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, **di validità annuale** ovvero per tutta la **durata dell'appalto**, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se **entro 45 giorni** dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

2. Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere all'Amministrazione Comunale e ad Arpae, per conoscenza, **almeno 15 giorni** prima dell'avvio delle attività, una **comunicazione integrativa**, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se **entro 10 giorni** dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

3. È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

CAPO 2 – ATTIVITA' AGRICOLE

ART. 8 – GENERALITÀ

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della L.R. n. 15/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

2. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo, occorre che siano compresenti tutti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

3. Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto 1 le attività agricole **in postazione fissa**, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercite con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al

D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare all'Amministrazione Comunale apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:

- a. in caso di installazione di macchine/impianti a **distanza inferiore a 200 metri** da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
- b. in caso di installazione delle suddette macchine a **distanza inferiore a 50 metri** da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di stabilire motivatamente maggiori restrizioni allo svolgimento delle attività di cui al presente punto.

CAPO 3 – MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 9 – GENERALITA'

1. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee è consentito nei **siti dedicati** indicati in **Tabella A** e nei **siti occasionali** indicati in **Tabella B**, entro i limiti ivi previsti e secondo le disposizioni che seguono.
2. Per ciascun sito non possono essere concesse deroghe per un numero di giorni/anno superiore a quello indicato nelle tabelle A e B.
3. Sono *manifestazioni a carattere temporaneo*, soggette alla presente disciplina, le seguenti attività:
 - a) i concerti e gli spettacoli;
 - b) le feste popolari e le sagre e i luna park;
 - c) le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni;
 - d) le manifestazioni sportive o le manifestazioni a qualunque altro titolo;
 - e) **eventi organizzati a supporto di altre attività quali i pubblici esercizi - ad esclusione delle attività permanenti o stagionali che rientrino nelle attività accessorie ai sensi dell'art. 12 L.R. 14/03 per le quali sia già stata presentata la VPIAA (valutazione preliminare impatto acustico ambientale) contestualmente alla SCIA di inizio attività o successivamente - con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente o stagionale nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle tabelle A e B allegate al presente Regolamento.**
4. *le attività permanenti o stagionali che rientrano nelle attività accessorie ai pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 12 L.R. 14/03, per le quali sia già stata presentata la VPIAA – valutazione preliminare impatto acustico ambientale – sono comunque soggette ai limiti di orario ed inquinamento acustico di cui alla Tabella B.*
5. Non sono concesse deroghe di alcun tipo a manifestazioni da effettuare in orari concomitanti con quelli di celebrazioni religiose di particolare importanza per la città o di eventi pubblici organizzati dal Comune o da altre Pubbliche Amministrazioni, qualora, a causa della prossimità dei luoghi di svolgimento e/o dei livelli sonori della manifestazione in deroga, sia impedita la corretta fruizione

delle suddette celebrazioni religiose/eventi pubblici. Le manifestazioni temporanee in deroga, comprese le relative prove tecniche, possono tuttavia svolgersi nella medesima giornata delle celebrazioni religiose/eventi pubblici, purché abbiano inizio almeno 10 minuti dopo il termine delle medesime e si concludano almeno 10 minuti prima del loro inizio.

ART. 10 – CRITERI E LIMITI

1. Le manifestazioni temporanee in **sito dedicato** devono rispettare i vincoli indicati in **Tabella A**.
2. Le manifestazioni temporanee in **sito occasionale** devono rispettare i vincoli indicati nella **Tabella B**.
3. In tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LA_{smax} , da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. *Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle A e B devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.* L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.
4. Il Dirigente pubblico competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, con propria determina, procede all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente capo e procede quindi, quando necessita, ad aggiornare le suddette **tabella A e B**.

ART. 11 – COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee nei siti consentiti è subordinato al possesso di uno del necessario titolo abilitativo (Comunicazione o l'Autorizzazione in deroga) secondo l'iter procedurale già previsto all'*art. 6* commi 1 e 2.
2. Sono escluse dall'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione le attività di diffusione sonora effettuate nel rispetto dei limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per tali attività è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione temporanea ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.

ART. 12 – COMUNICAZIONE – MANIFESTAZIONE

1. È possibile presentare comunicazione nel caso di:
 - manifestazioni temporanee effettuate nei siti dedicati di cui alla Tabella A che rispettano i vincoli indicati nella medesima tabella;
 - manifestazioni temporanee effettuate nei siti occasionali di cui alla Tabella B che rispettano i vincoli indicati nella medesima tabella.
2. Non è possibile presentare comunicazione nel caso in cui i siti siano posti ad una distanza inferiore a 100 metri da ricettori sensibili (vedi art.2 c.2 lett. j) non schermati rispetto al sito. In questo caso è fatto obbligo presentare domanda di autorizzazione di cui al successivo art. 13. Per gli edifici scolastici questo obbligo decade se la manifestazione è svolta al di fuori degli orari di attività didattica.
3. La comunicazione deve essere corredata dalla planimetria dell'area interessata dall'attività, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità.

4. La comunicazione deve essere presentata al Comune almeno **15 giorni** prima dell'inizio dell'attività, tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario. Il procedimento e lo svolgimento dell'istruttoria avverranno secondo l'iter procedurale già previsto nell'art.6 c.1.
5. Il Comune si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni allo svolgimento della manifestazione.
6. Copia della comunicazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
7. Nei siti di cui alla **Tabella B** deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area della manifestazione, ai fini dell'informazione al pubblico, **copia della comunicazione o un suo estratto recante almeno la tipologia della manifestazione, la sua durata, gli orari e i limiti di rumore.**
8. È vietato iniziare la manifestazione prima del termine indicato nella comunicazione e/o autorizzazione in deroga.

ART. 13 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA – MANIFESTAZIONE

1. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle allegate, possono richiedere all'Amministrazione Comunale autorizzazione in deroga almeno **30 giorni** prima dell'inizio della stessa, tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario corredando la richiesta con la documentazione redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi di legge, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 673/2004. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dal Sindaco entro 25 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPAE.
2. Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.
3. La domanda di autorizzazione in deroga s'intende presentata **solo se corredata dalla documentazione previsionale di impatto acustico.**
4. Il procedimento e lo svolgimento dell'istruttoria avverrà secondo l'iter procedurale già previsto nell'art. 6 co.2.
5. L'istruttoria deve comprendere la valutazione del rilevante interesse pubblico o dell'indispensabilità della manifestazione di cui trattasi. Nel corso dell'istruttoria, qualora ritenuto necessario, il Comune può chiedere parere ad ARPAE.
6. Copia dell'autorizzazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.
7. Nei siti di cui alla **Tabella B** deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area della manifestazione, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione o un suo estratto recante almeno la tipologia della manifestazione, la sua durata, gli orari e i limiti di rumore.
8. È vietato iniziare la manifestazione senza aver ottenuto l'autorizzazione.

ART. 14 – CASI PARTICOLARI

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione le seguenti manifestazioni, purché rispettino i vincoli indicati nel prosieguo:

a. Processioni religiose

Vincoli: inizio dopo le ore 8:00, cessazione entro le ore 24:00, durata massima di 4 ore, rispetto dei limiti previsti nell'allegata **Tabella B** per la tipologia "Altre manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività".

b. Cortei

Vincoli: gli stessi previsti per le manifestazioni di cui alla lettera a. del presente articolo.

c. Comizi elettorali

Vincoli: gli stessi previsti per le manifestazioni di cui alla lettera a. del presente articolo.

d. Concerti della banda cittadina.

Vincoli: gli stessi previsti per le manifestazioni di cui alla lettera a. del presente articolo.

e. Sfilate di carnevale.

Vincoli: gli stessi previsti per le manifestazioni di cui alla lettera a. del presente articolo.

f. Manifestazioni sportive, ad esclusione di quelle motoristiche esercitate al di fuori dei siti dedicati (autodromi e motodromi), e ludico-motorie che non utilizzino impianti amplificati di diffusione sonora (musica e voce).

Vincoli: inizio dopo le ore 8:00, cessazione entro le ore 24:00;

g. Artisti di strada (come definiti ed autorizzati dall' art.76 del Regolamento comunale di Polizia Urbana).

Vincoli: inizio dopo le ore 8.30 e cessazione entro le ore 20.00 durata massima di 4 ore, rispetto dei limiti previsti nell'allegata Tabella B per la tipologia "Altre manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività".

h. Manifestazioni temporanee di particolare rilevanza pubblica individuate nell'allegata **Tabella B** organizzate dal Comune anche in collaborazione con soggetti terzi.

Le manifestazioni di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g non concorrono al superamento dei limiti in giorni/anno per tipologia di manifestazione e per sito indicati nelle tabelle A e B.

CAPO 4 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE ED ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 15 - GENERALITA'

L'impiego di tali sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, si intende **autorizzato in deroga** e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

Art. 16 - CRITERI E LIMITI

1. MACCHINE DA GIARDINO E SOFFIA FOGLIE

1. L'uso di macchine da giardino e di attrezzature rumorose è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore **08.00** alle ore **13.00** e dalle ore **15.00** alle ore **19.00**; nei giorni festivi e al sabato dalle ore **09.00** alle ore **12.00** e dalle ore **16.00** alle ore **19.00**.

2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. ALLARMI ANTIFURTO

1. Fatto salvo quanto disposto dalle normative vigenti, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al precedente comma è tenuto ad inviare una notifica al locale Comando di Stazione, su apposito stampato, indirizzato al Comando di Compagnia Provinciale competente per territorio, allegando alla stessa il certificato di omologazione dell'allarme ed indicando:

- nominativo dell'interessato;
- se l'allarme è installato in abitazione o in esercizio pubblico;
- esatta ubicazione;
- numero telefonico;
- la descrizione del messaggio registrato sul nastro;
- nominativo ed indirizzo dell'eventuale possessore delle chiavi.

3. Negli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e ad uso pubblico, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

3. ALTOPARLANTI

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, sull'intero territorio comunale, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore **09.00** alle ore **13.00** e dalle ore **16.00** alle ore **19.00**.

4. CANNONCINI ANTISTORNO E ALTRI DISSUASORI SONORI PER VOLATILI

1. L'uso dei dissuasori acustici, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- **fascia oraria:** dall'alba al tramonto;
- **cannoncini:** cadenza di sparo ≥ 3 min.;
- **altri tipi di dissuasori:** tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici

abitativi non inferiore a 100 metri (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

2. In caso di più **dispositivi posti a distanza ravvicinata**, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque ≥ 3 minuti.

3. Eventuali deroghe all'utilizzo dei suddetti dispositivi in periodo notturno saranno concesse previa istanza presentata allo SUAP almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, utilizzando il **Mod.3** allegato al presente regolamento corredato degli allegati ivi richiesti (valutazione d'impatto acustico e, qualora siano interessati Siti della Rete Natura 2000, valutazione o prevalutazione d'incidenza positiva, ove dovuta, o parere del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Regione Emilia-Romagna), da inviare tramite PEC.

4. Il procedimento e lo svolgimento dell'istruttoria avverrà secondo le disposizioni contenute nell'art. 6.

5. DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

1. L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- **fascia oraria:** divieto di impiego dei cannoni dalle ore **23.00** alle **06.00** salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- **periodo di utilizzo dei dispositivi:** dal 1° aprile al 30 ottobre, comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

6. PUBBLICITA' FONICA

L'uso di altoparlanti su veicoli è consentito, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 e s.m.i.) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.).

7. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

1. La manutenzione del verde pubblico deve essere eseguita utilizzando macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è consentito nei giorni feriali, sabato compreso, **dalle ore 7.00 alle ore 20.00**.

3. Le attività di manutenzione del verde pubblico poste in prossimità di importanti infrastrutture di trasporto possono essere svolte straordinariamente anche al di fuori degli orari consentiti al fine di rendere più sicure le operazioni sia per gli addetti alle lavorazioni che per i fruitori dell'infrastruttura. In tal caso è necessario inviare comunicazione di inizio lavori alla Polizia Locale.

8. LAVAGGIO/PULIZIA DI STRADE E AREE PUBBLICHE

1. Il lavaggio e la pulizia di strade e aree pubbliche devono essere eseguiti utilizzando macchine e attrezzature conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

2. L'uso di macchine, attrezzature ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade, aree pubbliche e dei mercati e per la raccolta stagionale delle foglie è consentito nei giorni feriali e festivi, nella fascia oraria compresa **fra le ore 6:00 e le ore 18:00**. L'uso dei soffia-foglie è consentito **dalle ore 7.00 alle ore 18:00**.

3. Il lavaggio e la pulizia di strade e aree pubbliche e l'uso dei soffia foglie possono essere effettuati anche al di fuori degli orari consentiti, su richiesta del Comune o su iniziativa autonoma del Gestore del Servizio Rifiuti, in questi casi:

- in occasione di iniziative, manifestazioni ed eventi eccezionali che necessitano interventi di lavaggio e pulizia strade straordinari (a titolo di esempio: Capodanno, festa del Santo Patrono, concerti a grande affluenza di pubblico ...);
- quando siano interessate vie ad alto scorrimento;
- in occasione di condizioni meteorologiche avverse o di caldo intenso;
- per eseguire il servizio di lavaggio/pulizia in sicurezza, sia per operatori che utenti, in siti di particolare interesse (centro storico, scuole, ospedali...), in orari nei quali il traffico veicolare e/o ciclopeditone sia ridotto.

4. L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del *Gestore del Servizio di Rifiuti Urbani*, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga per un periodo massimo di 2 mesi, ricompresi nel periodo 15 settembre – 15 dicembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate:

9. RACCOLTA RIFIUTI URBANI

1. Le attività inerenti la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere eseguite utilizzando macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica e adottando gli accorgimenti organizzativi utili a limitare il disturbo.

2. Le suddette attività sono di norma consentite su tutto il territorio nei giorni feriali e festivi, nella fascia oraria compresa fra le ore **6:00 e le ore 18:00**.

3. Le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati possono essere svolte anche al di fuori degli orari consentiti, su richiesta del Comune o su iniziativa autonoma del Gestore del Servizio rifiuti in questi casi:

- in occasione di iniziative, manifestazioni ed eventi eccezionali che necessitano interventi e servizi di raccolta rifiuti straordinari (a titolo di esempio: Capodanno, festa del Santo Patrono, concerti a grande affluenza di pubblico ...);
- quando siano interessate vie ad alto scorrimento;
- in occasione di condizioni meteorologiche avverse o di caldo intenso;
- per eseguire il servizio di raccolta in sicurezza, sia per operatori che utenti, in siti di particolare interesse (centro storico, scuole, ospedali...), in orari nei quali il traffico veicolare e/o ciclopeditone sia ridotto.

10. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, non disciplinate dai Capi 1 e 4, quali ad esempio l'esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni, le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente dalle ore **08.00** alle ore **13.00** e dalle ore **15.00** alle ore **19.00**.

TITOLO III - GRANDI OPERE

ART. 17 - DEFINIZIONE E AUTORIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento vengono definite come *grandi opere* tutti gli interventi infrastrutturali, urbanistici ed edilizi, realizzati ai sensi della normativa relativa agli appalti pubblici, e s.m.i., o comunque quegli interventi che, per la loro entità, siano particolarmente impattanti, sotto il profilo della loro rumorosità.
2. Le imprese che, a qualsiasi titolo, realizzino le grandi opere devono richiedere specifica autorizzazione all'Amministrazione Comunale, allegando una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente, nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. L'autorizzazione viene rilasciata entro il termine massimo di **30 giorni** dalla presentazione dell'istanza regolare e completa, secondo quanto previsto nella specifica disciplina approvata dalla Giunta Comunale.
3. Per la proroga ed il posticipo di inizio dei lavori, si applica quanto previsto all'articolo 7.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - MISURE E CONTROLLI

1. L'attività di controllo e vigilanza è demandata all'ARPAE ed al personale avente ruolo di polizia giudiziaria degli altri organi di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Locale, mentre ARPAE ha il compito di eseguire gli accertamenti strumentali.
2. I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati dal presente Regolamento e/o dalla specifica autorizzazione.
3. Per le attività di cantiere, il LA_{eq} , come definito dal D.P.C.M 16/03/1998, è misurato per un tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.
4. Per le manifestazioni, i parametri di misura, riportati nelle **tabelle A e B** allegate al presente Regolamento, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - LA_{eq} , come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;

- LA_{slow} , definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

5. Per la verifica del limite di esposizione pari a $108 LA_{max}$, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto.

6. Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previste dal D. M. 16/03/1998 (componenti tonali o impulsive).

7. In ogni caso **il tecnico competente in acustica ambientale** è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPAE. Allo stesso modo, **gli organizzatori** delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

ART. 19- SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi seguenti:

- a. L'assenza dei titoli abilitativi (comunicazione o autorizzazione) di cui agli artt. 5, 6, 7, 12 e 13 del presente Regolamento nello svolgimento di attività rumorose temporanee ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.164,00.
- b. La violazione degli orari autorizzati e dei valori di rumorosità autorizzati, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
- c. La mancata detenzione nel sito e la mancata esposizione, ai fini dell'informazione al pubblico, dell'autorizzazione/comunicazione di cui agli artt. 5, 6, 7, 12 e 13, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00.
- d. Ogni altra accertata violazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui agli artt. 5, 6, 7, 12 e 13, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
- e. Ogni accertata violazione ai disposti di cui al Capo IV del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 450,00, fatte salve le fattispecie disciplinate dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, dal vigente Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 e s.m.i.) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.), a cui si applicano le sanzioni ivi previste.
- f. Le violazioni alle restanti norme sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 450,00.

ART. 20 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

1. Quando venga accertata la violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, vi è l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento illecito. Di tale obbligo deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. L'applicazione della sanzione accessoria avviene con le modalità stabilite dalla legge vigente.

2. In particolare:

- l'accertamento del mancato possesso dei titoli abilitativi di cui agli artt. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 comporta la cessazione immediata dell'attività rumorosa temporanea fino all'ottenimento del titolo abilitativo.
- l'accertamento della violazione degli orari autorizzati o dei valori di rumorosità autorizzati, di cui agli artt. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16 e 17, comporta l'immediata sospensione dell'attività rumorosa temporanea. In caso di accertato superamento dei valori di rumorosità autorizzati il titolare dell'autorizzazione in deroga verrà altresì diffidato dal proseguire l'attività rumorosa fino a quando non avrà comunicato al Comune quali provvedimenti abbia posto in essere per conseguire il rispetto dei valori autorizzati.

3. Tali obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, fatta salva eventuale diversa prescrizione indicata sul verbale stesso. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma precedente, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso ai sensi della L.689/81. In tal modo, le spese sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

ART. 21 – VALORE ALLEGATI E PROCEDURE PER LA LORO MODIFICA

1. **Le Tabelle A e B** allegate al presente Regolamento hanno valore prescrittivo e, ove necessario in funzione delle modifiche delle condizioni dei luoghi ove si svolgono le manifestazioni/attività temporanee, potranno essere modificate con atto della Giunta Comunale adeguatamente motivato, sentiti i Dirigenti Responsabili dei Settori/Servizi competenti in materia di Manifestazioni in luogo pubblico, Ambiente, Cultura, Sport e Polizia Locale.

Le modifiche non potranno riguardare i limiti acustici prescritti e dovranno essere supportate da un'attenta valutazione in merito all'attitudine dei siti individuati per ospitare manifestazioni e alla loro "sostenibilità acustica", tenendo conto, pertanto, dell'utilizzo storico del luogo, della densità abitativa, della presenza di ricettori sensibili, delle segnalazioni pervenute, degli accertamenti effettuati da Arpa, etc.

In ogni caso le eventuali modifiche dovranno perseguire l'obiettivo di minimizzare il disturbo per la popolazione e di contemperare le esigenze lavorative e/o di svago con il diritto al riposo dei cittadini, specie in periodo notturno, come stabilito dall'art. 11 - Autorizzazioni per particolari attività - comma 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

2. Le comunicazioni e/o le domande di autorizzazione in deroga previste dal presente Regolamento devono essere presentate mediante utilizzo del portale regionale "Accesso Unitario". I soggetti per i quali non è previsto l'obbligo di utilizzo del portale dovranno utilizzare i modelli allegati al presente Regolamento.

ART. 22 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel Regolamento, si rinvia alle norme in materia di procedimento amministrativo di cui al DPR 160/2010, Legge n. 241/1990 e D.Lgs. n. 222/2016.

ART. 23 – SPESE ISTRUTTORIE

1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga in forma espressa è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti dovuti per legge o stabiliti dall'Amministrazione comunale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al pagamento di eventuali pendenze con il Comune di Correggio e Società partecipate.

ART. 24 – ESTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE NORME PREVIGENTI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione in Consiglio Comunale; dalla sua entrata in vigore abroga e sostituisce integralmente il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee approvato con D.C.C. n. 46 del 25/05/2018 e ss.mm.ii.

ART. 25 – ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

2. Le norme eventualmente contenute in altri Regolamenti Comunali riguardanti la materia disciplinata dal presente Regolamento ed in contrasto con le disposizioni ivi inserite, si intendono automaticamente sostituite.

TABELLA A – Siti dedicati – Individuazione cartografica in Tavola 1
Criteria e limiti per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose

Siti di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) della L. 447/95

Siti destinati a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati.

N.	Sito	Tipologia Manifestazione	Afflusso atteso	Durata max	n. max giorni/anno per tipologia	Laeq in facciata	LA Slow in facciata	Limite orario da Domenica a giovedì	Limite orario Venerdì e prefestivi
1	Area Feste via Fazzano	Concerti all'aperto	> 5.000	8h	6	70	75	24.00	24.00
			< 5.000	4h	20	65	70	23.30	00.30
		Altre manifestazioni all'aperto	> 5.000	8h	6	70	75	24.00	24.00
			< 5.000	4h	20	65	70	23.30	00.30
2	Area sportiva via Fazzano	Concerti all'aperto	> 5.000	8h	6	70	75	24.00	24.00
			< 5.000	4h	10	65	70	23.30	00.30
		Altre manifestazioni all'aperto		8h	40	70	75	23.30	00.30

**TABELLA B – Siti occasionali – Individuazione cartografica in Tavola 2
Criteri e limiti per lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose**

N.	Sito	Tipologia Manifestazione	Afflusso atteso	Durata max	Limite orario		Limite in facciata Laeq [dB]	Limite in facciata LA Slow [dB]	n. max giorni/anno per ripologia
					Venerdì e prefestivi	da Domenica a giovedì			
1	Corso Mazzini	Concerti all'aperto	> 1.000	6h	24.00	23.30	95	100	5
			> 200	6h	24.00	23.30	85	90	5
		Cinema estivo	--	4h	24.00	23.30	70	75	5
		Fiere e feste organizzate	> 1.000	6h	01.00	23.30	70	75	16
		Concerto di Capodanno	> 1.000	5h	02.00		90	95	1
	Altre manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (art.9 c.3 lett. e)			6h	01.00	23.30	70	75	30
2	Parco Urbano	Concerti all'aperto (ad esempio festa 25 Aprile, etc.)	> 1.000	6h	24.00	23.30	95	100	5
			> 200	6h	24.00	23.30	85	90	5
	Altre manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (art.9 c.3 lett. e)			6h	24.00	23.30	70	75	20
3	Piazzale Carducci	Iniziative sportive		4h	24.00	23.30	70	75	45
		Pista di pattinaggio		6h	24.00	23.30	70	75	60
		Fiere e feste organizzate	> 1.000	6h	24.00	23.30	70	75	16
		Altre manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (art.9 c.3 lett. e)		6h	01.00	23.30	70	75	10
4	Piazzale Garibaldi	Fiere e feste organizzate		6h	24.00	23.30	85	90	18
		Altre manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (art.9 c.3 lett. e)		6h	01.00	23.30	70	75	10
5	Piazza San Quirino	Fiere e feste organizzate		6h	24.00	23.30	85	90	18
		Altre manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (art.9 c.3 lett. e)		6h	01.00	23.30	70	75	10
6	Orti di San Francesco	Fiere e feste organizzate		6h	24.00	23.30	85	90	14
		Altre manifestazioni all'aperto		6h	24.00	23.30	70	75	10
7	Corso Cavour e altre vie del Centro Storico	Fiere e feste organizzate		6h	24.00	23.30	85	90	14
		Altre manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (art.9 c.3 lett. e)		6h	01.00	23.30	70	75	10
8	Parco Espansione sud e piazzale Aldo Moro	Concerti all'aperto	> 1.000	6h	24.00	23.30	95	100	3
			> 200	6h	24.00	23.30	85	90	3
		Altre manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (art.9 c.3 lett. e)		6h	24.00	23.30	70	75	10
9	Parco Enzo Biagi	Altre manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (art.9 c.3 lett. e)		6h	24.00	23.30	70	75	10
10	Palazzo Principi	Rassegne musicali e culturali		3h	24.00	23.30	70	75	10
		Cinema estivo		3h	24.00	23.30	70	75	5
11	Altre zone	Concerti all'aperto	> 1.000	6h	24.00	23.30	95	100	10
			> 200	6h	24.00	23.30	85	90	10
		Eventi e feste organizzate		6h	24.00	23.30	85	90	20
		Altre manifestazioni all'aperto		6h	24.00	23.30	70	75	10
	Altre manifestazioni all'aperto a supporto di altre attività (art.9 c.3 lett. e)			6h	24.00	23.30	70	75	20